

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2016, n. 1248

Assistenza veterinaria ai soggetti asinini allevati presso l'Azienda Russoli. – Approvazione Accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90 s. m. i. tra la Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari- Dipartimento di Medicina Veterinaria.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Leonardo Di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Incremento Ippico e dal Servizio Provinciale Agricoltura Taranto, confermata dal Dirigente della Sezione Agricoltura, riferisce:

- Con DGR n. 12414/1981 è stata approvata l'iniziativa finalizzata a costituire un parco ecologico per la conservazione presso l'azienda Russoli di proprietà regionale, sita negli agri di Crispiano e Martina Franca, degli esemplari della razza asinina di Martina Franca (TA);
- con Deliberazione n. 1105/2002, il Settore Incremento Ippico regionale, ora Servizio Incremento Ippico con sede in Foggia, è stato confermato quale struttura specializzata nella tutela e valorizzazione delle risorse equine regionali e quindi ha competenza anche sul "Centro di Conservazione del Patrimonio Genetico della razza asinina – Martina Franca, ubicato presso l'azienda Russoli ove sono allevati circa un quarto dei quattrocento soggetti che costituiscono l'intera popolazione asinina;
- con Determinazione del Direttore di Area n. 5 del 10/03/2010 è stata rideterminata la declaratoria delle funzioni dell'Ufficio Incremento Ippico di Foggia (attualmente Servizio Incremento Ippico) e assegnata la gestione tecnico – amministrativa dell'azienda Russoli all'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura di Taranto, ora Servizio Provinciale dell'Agricoltura;
- con D.G.R. 30 maggio 2006, n. 731 sono stati recepiti gli Accordi sanciti in Conferenza Stato-Regioni tra cui l' "Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private";
- con DGR n. 391/2009, è stata rinnovata la Commissione Tecnica incaricata di seguire l'andamento dell'allevamento asinino e di controllare la gestione anche dal punto di vista amministrativo-contabile della richiamata Azienda Russoli, in continuità con le disposizioni adottate con la precedente DGR n. 12414/1981;
- la Commissione tecnica di cui alla precitata DGR n. 391/2009 ha evidenziato la necessità di disporre di un adeguato servizio veterinario a cui affidare la responsabilità inerente le prestazioni di profilassi e cura delle malattie, nonché quant'altro necessario a consentire il controllo sanitario dei capi allevati ed il benessere degli animali;
- con D.G.R. n. 1584 del 03/09/2013 è stata affidata, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, al Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Bari l'assistenza veterinaria ai soggetti asinini allevati presso l'azienda Russoli, tenuto conto che il Dipartimento dispone di comprovate professionalità, nonché di strutture e attrezzature atte a garantire:
 - l'assistenza veterinaria per tutti i capi asinini allevati e la pronta reperibilità;
 - il trasferimento, per eventuali interventi chirurgici e degenza degli animali, presso una idonea struttura veterinaria autorizzata;
 - lo smaltimento dei rifiuti sanitari;
 - il ricorso a professionisti, anche esterni al Dipartimento, per eventuali prestazioni specialistiche;
- a seguito di scadenza della precitata convenzione e tenuto conto dell'adeguata assistenza veterinaria fornita nel biennio precedente, si è ritenuto di poter confermare il servizio al Dipartimento di Medicina Veterinaria e con nota del 23/11/2015 il Servizio Provinciale Agricoltura di Taranto ha chiesto al Dipartimento la disponibilità a proseguire l'assistenza veterinaria agli asini allevati nell'azienda Russoli;
- Il Dipartimento in data 10/03/2016 ha trasmesso al Servizio Provinciale dell'Agricoltura di Taranto specifica e dettagliata offerta economica, che prevede un costo complessivo annuo di € 10.000,00;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 17/05/2016 che autorizza la spesa dei capitoli elencati nell'allegato "A" nel limite del 60% degli importi ivi indicati che comprende anche il Capitolo 4937 sul

quale grava la spesa per le prestazioni di che trattasi;

Considerato che:

- gli accordi tra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, costituiscono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonee a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice;
- l'offerta per l'assistenza veterinaria agli asini dell'azienda Russoli – che avrà la durata di dodici mesi ed un costo complessivo di € 10.000,00 – è stata valutata dai due competenti Servizi Regionali adeguata al fabbisogno dell'allevamento asinino dell'azienda Russoli ed economicamente congrua;

Per quanto innanzi esposto, si propone:

- di affidare, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, l'assistenza veterinaria ai soggetti asinini allevati presso l'azienda Russoli al Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Bari;
- di approvare lo schema di accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90 s. m. i. tra la Regione Puglia e il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Bari di cui all'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione competente del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale a sottoscrivere l'Accordo;
- di dare atto che la spesa di che trattasi grava sul capitolo 4937 "Spese per attività dell'Ufficio Incremento Ippico e azienda Russoli (LR 56/79 e LR 9/93). Prestazioni professionali e specialistiche" per il quale si rende necessario operare una diversa classificazione prevista dal Piano dei conti integrato di cui al D. Lgs: 118/2011 nel modo seguente:

CAPITOLO	Classificazione Piano dei Conti	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Liv. III	Liv. IV
4937	Classificazione attuale	16	1	1	03	02	11
	Nuova classificazione	16	1	1	04	01	02

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di €. 10.000,00 a carico del capitolo del bilancio autonomo n. 4937 "Spese per attività dell'Ufficio Incremento Ippico e Azienda Russoli. (L.R. 56/79 e L.R. 9/93). Prestazioni professionali specialistiche" (Piano dei conti: 16 – 1 – 1 – 04 – 01 – 02 come da classificazione modificata dal presente provvedimento) di cui € 7.000,00 da imputare al Bilancio per l'esercizio 2016 ed € 3.000,00 da imputare al Bilancio per l'esercizio 2017, secondo quanto disposto nell'Accordo.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie di competenza, previste dall'art. 4 comma 4, lettera a) della L.R. 7/97.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte, del Dirigente del Servizio Provinciale dell'Agricoltura di Taranto, del Dirigente del Servizio Incremento Ippico, confermate dal Dirigente della Sezione Agricoltura e dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari che si intende integralmente richiamata;

- di affidare, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, l'assistenza veterinaria ai soggetti asinini allevati presso l'azienda Russoli al Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Bari;
- di approvare lo schema di accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90 s. m. i. tra la Regione Puglia e il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Bari di cui all'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione competente del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale a sottoscrivere l'Accordo;
- di modificare la classificazione secondo quanto previsto dal Piano dei conti di cui al D. Lgs. 118/2011 nel modo seguente:

CAPITOLO	Classificazione Piano dei Conti	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Liv. III	Liv. IV
4937	Classificazione attuale	16	1	1	03	02	11
	Nuova classificazione	16	1	1	04	01	02

- di incaricare il Dirigente della Sezione Agricoltura all'invio del presente atto:
 - alla Sezione Affari Generali – Posizione Organizzativa "Ufficiale Rogante" – per gli adempimenti di competenza previsti dalla L.r. n.2/1977 in materia di contratti;
 - al Servizio Relazioni con il pubblico ed alla Sezione Comunicazione istituzionale presso la Presidenza della Giunta regionale per la pubblicazione sul sito Internet www.regione.puglia.it;
- di dare atto che saranno assunti gli obblighi derivanti dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 e del D. Lgs 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO

DA N...⁵..... FOGLI

Il Dirigente di Sezione

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/90 e s.m.i.:.....
per l'assistenza veterinaria ai soggetti asinini allevati presso l'Azienda Russoli

Il giorno del mese di dell'anno duemilasedici

TRA


La Regione Puglia, di seguito denominata "Regione" con sede in Bari, Lungomare N. Sauro n.45/47 C.F. 80017210727, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione competente, nella persona del Dirigente della Sezione competente, domiciliato per la carica all'indirizzo sopra indicato,

E


L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Medicina Veterinaria, di seguito denominata "Dipartimento di Medicina Veterinaria", con sede a Valenzano (Bari), Strada Provinciale per Casamassima, Km 3, C.F.: 80002170720, nella persona del Professor

PREMESSO CHE

- Con DGR n. 12414/1981 è stata approvata l'iniziativa finalizzata a costituire un parco ecologico per la conservazione presso l'azienda Russoli di proprietà regionale, sita negli agri di Crispiano e Martina Franca degli esemplari della razza asinina di Martina Franca (TA);
- con Deliberazione n. 1105/2002, il Settore Incremento Ippico regionale, ora Servizio Incremento Ippico con sede in Foggia, è stato confermato quale struttura specializzata nella tutela e valorizzazione delle risorse equine regionali e quindi ha competenza anche sul "Centro di Conservazione del Patrimonio Genetico della razza asinina – Martina Franca, ubicato presso l'azienda Russoli ove sono allevati circa un quarto dei quattrocento soggetti che costituiscono l'intera popolazione asinina;



- con Determinazione del Direttore di Area n. 5 del 10/03/2010 è stata rideterminata la declaratoria delle funzioni dell'Ufficio Incremento Ippico di Foggia (attualmente Servizio Incremento Ippico) e assegnata la gestione tecnico – amministrativa dell'azienda Russoli all'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura di Taranto, ora Servizio Provinciale dell'Agricoltura;
- con D.G.R. 30 maggio 2006, n. 731 sono stati recepiti gli Accordi sanciti in Conferenza Stato-Regioni tra cui l' "Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private";
- con DGR n. 391/2009, è stata rinnovata la Commissione Tecnica incaricata di seguire l'andamento dell'allevamento asinino e di controllare la gestione anche dal punto di vista amministrativo-contabile della richiamata Azienda Russoli, in continuità con le disposizioni adottate con la precedente DGR n. 12414/1981;
- la Commissione tecnica di cui alla precitata DGR n. 391/2009 ha evidenziato la necessità di disporre di un adeguato servizio veterinario a cui affidare la responsabilità inerente le prestazioni di profilassi e cura delle malattie, nonché quant'altro necessario a consentire il controllo sanitario dei capi allevati ed il benessere degli animali;
- con D.G.R. n. 1584 del 03/09/2013 è stata affidata, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, al Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli studi di Bari l'assistenza veterinaria ai soggetti asinini allevati presso l'azienda Russoli tenuto conto che il Dipartimento dispone di comprovate professionalità, nonché di strutture e attrezzature atte a garantire:
 - l'assistenza veterinaria per tutti i capi asinini allevati e la pronta reperibilità;
 - il trasferimento, per eventuali interventi chirurgici e degenza degli animali, presso una idonea struttura veterinaria autorizzata;
 - lo smaltimento dei rifiuti sanitari;
 - il ricorso a professionisti, anche esterni al Dipartimento, per eventuali prestazioni specialistiche;
- gli accordi tra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonee a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice;



Tutto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

Le premesse esposte vengono dalle parti confermate e dichiarate parte integrante del presente Accordo.

Art. 2

(Oggetto)

La Regione affida al Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Bari, che accetta, l'assistenza veterinaria ai capi asinini allevati nell'Azienda Russoli.

Il Dipartimento di Medicina Veterinaria, con il presente Accordo, si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture ed il personale specializzato, a seconda della tipologia di intervento necessario per l'assistenza sanitaria ai capi asinini allevati presso l'Azienda Russoli.

Art. 3

(Attività di assistenza sanitaria)

Per il raggiungimento delle finalità espresse nella premessa, le attività di assistenza veterinaria riguarderanno:

- a. l'assistenza veterinaria, secondo quanto specificato nell'articolo 2, per tutti i capi asinini allevati nell'azienda Russoli, garantendo la pronta reperibilità diurna, notturna e festiva per ogni situazione di urgenza che dovesse presentarsi;
- b. il trasferimento, per eventuali interventi chirurgici e degenza degli animali, presso una idonea struttura veterinaria autorizzata;
- c. lo smaltimento dei rifiuti sanitari, ai sensi della normativa vigente;
- d. il ricorso a professionisti, anche esterni al Dipartimento, per eventuali prestazioni specialistiche e cura degli animali.

Art. 4

(Durata e compenso)

Il presente Accordo ha la durata di dodici mesi a partire dalla data di sottoscrizione, prorogabile di un ulteriore anno a richiesta delle parti e comporta un onere finanziario a carico della Regione Puglia stabilito nella misura massima di € 10.000,00 (diecimila/00), comprensivo di qualsivoglia onere/ritenute di legge.



Art. 5**(Modalità di erogazione)**

L'importo stabilito al precedente art. 4, sarà erogato secondo le seguenti modalità:

- anticipazione del 50% successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo;
- acconto del 20% alla scadenza del primo semestre di attività, previa acquisizione di una relazione sull'attività svolta e sullo stato sanitario dell'allevamento;
- saldo alla scadenza del presente Accordo, previa verifica della rendicontazione analitica delle prestazioni effettuate e delle relative spese sostenute.

In ogni caso i tempi di erogazione saranno subordinati al rispetto degli obblighi derivanti dalla piena osservanza dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno della Regione Puglia, come previsto dalla vigente legge di stabilità.

Art. 6**(Inadempimenti ed impegni)**

L'inadempimento da parte del Dipartimento di Medicina Veterinaria degli obblighi oggetto del presente Accordo, comporterà la risoluzione dello stesso da parte della Regione fatto salvo, in ogni caso, il diritto di richiedere il risarcimento dei danni arrecati.

Si precisa che l'espletamento dell'attività non istaura per il personale utilizzato, alcun rapporto di lavoro subordinato.


Art. 7**(Registrazione e protezione dati personali)**

Le parti convengono che il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DRP n. 131/86 e ss.mm.ii..

L'eventuale imposta di registro e le spese di bollo, nonché ogni altro onere inerente o conseguente, sono a totale carico del Dipartimento di Medicina Veterinaria, senza diritto di rivalsa.

Con la sottoscrizione digitale del presente Accordo il Dipartimento in parola attesta di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati, qualificati come personali dal citato Codice, nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.

La competente Sezione della Regione, a completamento degli adempimenti previsti dalla richiamata L.R. n. 2/77 in materia di contratti e appalti, trasmetterà alle parti, una copia conforme all'originale dell'Accordo debitamente datato e repertoriato dal competente "ufficiale P



Art. 8

(Controversie)

Il presente Accordo è impegnativo per le parti in conformità alle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti punti, in ordine ai rapporti tra le parti, si applicano le norme vigenti per la contabilità generale dello Stato e degli Enti pubblici, nonché le disposizioni del c.c..

In caso di contenzioso e qualora fosse inutilmente esperito ogni possibile tentativo di conciliazione extragiudiziale, il foro competente è il Tribunale di Bari.

Letto, confermato e sottoscritto in

_____/_____
(Luogo) (Data)

Per la Regione Puglia

Il Dirigente della Sezione Competente

Per l'Università degli Studi di Bari

Il Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria

